

Avviso di notifica ricorso

Disposta dal T.A.R. Veneto Venezia – Sezione I – con decreto presidenziale n.496/2022 del 7.11.2022, la pubblicazione dell'avviso di notifica del ricorso R.G. n.1297/2022.

Autorità Giudiziaria presso cui si procede: T.A.R. Veneto Venezia – Sezione Prima.

Numero di registro generale ricorso: R.G. n. 1297/2022.

Parte ricorrente: Longo Mariachiara.

Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore.

Estremi del provvedimento impugnato:

Quale atto principale, d.d. n.8560 del 25.8.2022 e allegato elenco di docenti avviati dall'Uff. Scol. di Treviso, dalle gps di I fascia per il sostegno alla procedura straordinaria per i passaggi di ruolo, nel cui novero non si ricomprende la ricorrente; nonchè la sua non ammissione alla procedura di convocazione per il conferimento di contratto a tempo determinato da convertire a tempo indeterminato, indetta ex art.5 ter del d.l.30.12.2021 n.228 convertito dalla l. 25.2.2022 n.15, e art.12 o.m. 6.5.2022 n.112, attuata dal Ministero col D.M. n.28597 del 29.7.2022, con efficacia giuridica *ex tunc* dal suo inserimento nelle sudette GPS per il sostegno; quali atti presupposti; le GPS di Treviso per il personale docente di sostegno per il biennio 2022/23 e 2023/24, pubblicate con d.d. prot. n.8890 dell'1.9.2022, di correzione e rettifica delle medesime pubblicate con d.d. prot. n.8433 del 24.8.2022, *in parte qua* nella graduatoria per sostegno è pure inserita in I

fascia, ma con riserva; nonché il d.d. n.6370 dell'8.8.2022 in cui si include con riserva nelle gps di Treviso, classe di concorso ADSS Sostegno I Fascia con motivazione: L'aspirante non può sciogliere la riserva relativa al titolo di accesso conseguito presso l'Università degli Studi P.Andrei di Iasi in Romania come stabilito dall'art.7 lett.e dell'o.m. 112/2022; ogni altro atto antecedente, conseguente o connesso ad atti e procedura impugnati; e per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di garantire la posizione soggettiva della ricorrente assicurando, pur *sub condicione* del riconoscimento del titolo da parte del ministero, ogni iter procedimentale, compreso quello finalizzato all'immissione in ruolo; e di conseguenza inserirla nella procedura di assegnazione ai contratti a tempo indeterminato, indetta ai sensi dell'art.5 ter del d.l.30.12.2021 n.228 convertito in legge 25.2.2022 n.15, e dell'art.12 dell'O.M. 6.5.2022 n. 112, attuata dal Ministero col D.M. n.28597 del 29.7.2022, con efficacia giuridica condizionata *ex tunc* a rimontare dal suo inserimento nelle suddette GPS di sostegno.

Motivi del ricorso:

Violazione e falsa applicazione dell'art.13 Dir. 2013/55/UE e dell'art. 45 TFUE e correlata violazione del principio della libertà di stabilimento.

Violazione e falsa applicazione artt.3, 55, 97 Cost.; art.5 ter d.l.n.228/2021 convertito in l.15/2022 e art.12 o.m. n.112/2022 attuati col d.m. n.28597/22, nonché dei principi normativi sul giusto procedimento; eccesso di potere per errore presupposti in fatto e diritto; slealtà; contraddittorietà; sviamento.

Col d.d. n.8560 il ministero ha individuato dalle gps I fascia per il sostegno

e avviato alla procedura per i passaggi di ruolo, i soli docenti senza riserva, in quanto muniti di titoli professionali conseguiti presso atenei italiani, nel cui novero non si ricomprende la ricorrente. Ciò, malgrado il T.A.R. Lazio, proprio per i docenti che avessero a conseguire tali titoli presso atenei esteri, in attesa del decreto di riconoscimento, con ordinanza n.4036/2022 ha stabilito che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione alle graduatorie con riserva, va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso; e dunque deve esplicitare di regola gli effetti in tutte le fasi procedurali, comprese quelle finalizzate alla immissione in ruolo. Pronuncia poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.4491/2022 del 14.9.2022, di rigetto dell'appello del ministero. In attuazione delle pronunce di T.A.R. e C.d.S. col d.d.n.8806 del 31.8.2022 altri docenti pur riservisti, sono già ammessi alla procedura, di cui si chiede per equità voler estendere *ratio*, principi ed effetti pure alla ricorrente, che non ha prestato acquiescenza all'O.M.n.112 avendola pur essa impugnata. Pertanto la sua legittima prerogativa a convocazione da gps I fascia per sostegno, per stipula di contratto a tempo determinato da convertire a tempo indeterminato, per i passaggi di ruolo ex D.M. n.28597 se pur sub condizione all'esito di riconoscimento del titolo è illegittimamente disattesa. Indicazione dei controinteressati: I soggetti inclusi nell'elenco pubblicato con d.d. dell'uff. scol. di Treviso n.8560 del 25.8.2022, individuati da gps di I fascia per il sostegno e avviati a procedura per i passaggi di ruolo, ex d.m. n.28597/2022 senza riserva, poiché muniti di titoli professionali di sostegno

conseguiti presso università italiane; e segnatamente Cattai Sandra ed altri.  
Indicazioni per seguire lo svolgimento del giudizio: il giudizio può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso, secondo le modalità ivi indicate.

Indicazione del provvedimento giudiziale autorizzativo della notifica per pubblici proclami: T.A.R. Veneto Venezia – Sezione I – decreto presidenziale n.496/2022 del 7.11.2022, emesso nel procedimento di cui al ricorso R.G. n.1297/2022

Atto notificato per pubblici proclami: Ricorso introduttivo del giudizio in stesura integrale; corredato da decreto presidenziale n.496 del 7.11.2022.

Avv. Longo Giuseppe Dimitri